

## A.

*Diritti d' Ancoraggio.*

§. 2. Ogni bastimento di qualunque qualità, grande o piccolo, carico o vuoto, approdando al porto, pagar deve la tassa dell' ancoraggio.

§. 3. Li stessi battelli o barcaccie, appartenenti alla classe di quelle tali barche, che, non gettando l' ancora a fondo, non sottoposte al pagamento, soggette sono alla tassa d' ancoraggio.

§. 4. Esenti ne sono per altro :

- a) Li soliti traghetti, le picciole barche, e battelli, che approdano da' luoghi vicini con passaggieri, vettovaglie, prodotti del suolo, raccolti nelle campagne degli abitanti della località in cui ritrovasi il porto.
- b) Le barche costruite sulli cantieri della località, ma soltanto per il primo loro viaggio.
- c) Le lance cannoniere, e tutti gli altri legni attinenti all' Imp. Reg. Marina.

§. 5. La tassa d' ancoraggio è fissata in quattro carantani per ogni tonnellata, che può essere caricata sopra le rispettive barche o bastimenti: in conseguenza il numero delle tonnellate delle quali la barca è suscettibile in ragione di 4 carantani per una, costituirà la tassa da pagarsi.

§. 6. Ogni tonnellata corrisponde a libbre due mila, peso grosso veneto, comunemente usitato.